

(N. 1222)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il triennio 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza bisognosi di cure ospedaliere hanno dovuto di necessità essere ricoverati in stabilimenti sanitari civili, avendo la Direzione generale di sanità militare limitato il ricovero negli ospedali militari ai soli appartenenti all'Esercito.

Per tal motivo si è venuta a determinare una sperequazione di trattamento tra i militari della Guardia di finanza ed i pari grado dell'Arma dei carabinieri, rispetto ai quali i primi hanno invece titolo ad uguale trattamento economico, a norma dell'articolo 11 del

regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3170.

Infatti, i carabinieri, in quanto facenti parte dell'Esercito, hanno continuato a fruire del beneficio del ricovero negli stabilimenti sanitari militari, la cui retta ospedaliera è stabilita d'ufficio dalla Direzione generale di sanità in misura molto meno elevata della paga giornaliera loro spettante. Di conseguenza, mentre ad un finanziere obbligatoriamente ricoverato in un luogo di cura civile veniva trattenuta la intera paga (lire 272 giornaliera, ad esempio, se avente diritto alla aliquota massima) ad un carabiniere nelle medesime condizioni, ma degente in ospedale militare erano trattenute solo lire 45.

La sperequazione appare ingiustificata soprattutto nei casi di militari il cui ricovero fu determinato da malattie contratte per cause dipendenti dal servizio militare di guerra o da quello d'istituto e che si protrassero per lunghi periodi - come nel caso di tubercolotici ricoverati nei sanatori e di infortunati gravi, cui è venuto a mancare quella quota parte di assegni continuativi che hanno percepito i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

Con l'allegato schema di disegno di legge si propone di concedere ai militari della Guardia di finanza obbligatoriamente ricoverati nel periodo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947 in luoghi di cura a razione civile il rimborso della differenza di spesa tra l'importo della retta ch'essi hanno effettivamente pagato e quello stabilito per i pari grado dell'Arma dei carabinieri ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, limitatamente, peraltro, alle malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razione civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto è concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si farà fronte con l'aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50.